



COMUNE DI SAN CONO

Provincia di Catania

Piazza Gramsci, 13 – C.A.P. 95040

Telefono 0933-970100 – Fax 0933970803

C.F. 82001910874

P. IVA 01846340873

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN CONO

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con determina sindacale n. 5 del 25-3-2016

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Premesso:

che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

che, in particolare, l'art.3, comma 27, dispone che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;".

il **comma 611** della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione"

delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso **comma 611** indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il **comma 612** della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica. A tal riguardo si rappresenta che, considerati la tipologia e l'entità delle partecipazioni, si è ritenuto opportuno non predisporre una relazione tecnica separata, e riportare i dati tecnici più rilevanti nel corpo del Piano stesso. Il piano è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.lgs. 33/2013).

Il **comma 613** della legge di stabilità precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Consiglio di Sorveglianza: svolge vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto, inoltre approva il bilancio di esercizio, promuove esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione, presenta denunce al tribunale di cui all'art 2409 del c.c.

Presidente: SPALLETTA ALESSANDRO

Componenti: Ortoleva Francesco, Bonaccorso Paolo, Bonanno Michele, Notarnicola Vito.

Società di revisione: Baker Tilly Revisa spa.

Questa Società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi idrico integrato che consiste nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento trasporto, fornitura e distribuzione acque per usi civili ed inoltre, l'elaborazione di progetti, la direzione e l'esecuzione di lavori ed opere nell'esclusivo ambito dei settori di attività.

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014 n. 21 (numero medio)

Bilancio d'esercizio 2012 Utile di esercizio € 59598,00

Bilancio d'esercizio 2013 Utile di esercizio € 1.401,00

In considerazione delle funzioni che svolge la società e dell'obbligatorietà della tipologia di gestione del servizio tramite ambiti territoriali ottimali questa Amministrazione mantiene la partecipazione posseduta.

2. KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: società per azioni

Sede: Via Giuseppe Liverani 13 Grammichele

Codice Fiscale 0402512087601

Partecipazione: diretta

Quota di partecipazione dell'ente nell'O.P. di 1 livello: 2.35

Bilancio di esercizio 2012 Utile o perdita d'esercizio € - 4.266.321,00

Bilancio di esercizio 2013 Utile o perdita d'esercizio € 7.579,00

Personale dipendente al 31/12/2012 unità 50 costo € 1.970.957,00

Personale dipendente al 31/12/2013 unità 32 costo € 1.772.510,00

3. S.R.R. KALAT AMBIENTE SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.C.P.A. C.f.0503285087601

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Largo Caduti di Nassirya snc 95042 Grammichele(CT)

Data fine partecipazione: 31/12/2030

Misura della partecipazione del Comune quota azionaria n. 2274 -% sul capitale sociale 1,90;

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione anno 2012 € 2.387,70; anno 2013 € 4.784,79; anno 2014 € 14.780,98.

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante: Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, e nominato dall'Assemblea dei soci e svolge le funzioni a titolo gratuito.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 2012 zero; 2013 zero; 2014 zero;

Trattamento economico del Collegio sindacale: anno 2012 zero; anno 2013 € 15.892,00; anno 2014 € 20.800,00;

Questa società a totale partecipazione pubblica ha per oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti.

Per le funzioni svolte non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

A sua volta Kalat Ambiente S.R.R. detiene la partecipazione pubblica su Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Trattasi di società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita secondo i principi dell'in house providing dall'ente di governo dell'Ambito Catania Provincia Sud.

La società Kalat impianti è costituita con un unico socio ed è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico.

Lo statuto adottato da Kalat impianti prevede specifiche clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali. A tal fine è istituito presso l'ente di Governo dell'Ambito apposito Servizio di controllo analogo.

Il capitale sociale, pari ad euro diecimila, interamente versato, è detenuto totalmente da kalat Ambiente SRR. La società uniforma tutte le attività, oggetto di affidamento diretto da parte dell'Ente di Governo a criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

4. AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica Società per azioni

Sede Legale: Via San Domenico Savio, 13 Caltagirone

Attività: Pubbliche relazioni e comunicazione

Quota di partecipazione dell'ente nell'O.P. di 1 livello: 0,27

Bilancio di esercizio 2012: Perdita di esercizio € -96.165,00

Bilancio di esercizio 2013: Perdita di esercizio € - 88.992,00

Alla luce delle quote possedute da questo Ente e trattandosi di servizi pubblici economici gestiti nelle forme obbligatorie di legge, la presente relazione vale anche come adempimento da trasmettersi entro il 31 marzo 2016 ai sensi del comma 612, art. 1, Legge 190/2012.

Il Sindaco

Salvatore Barbera

